

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	68
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	80

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	77
AVVERTENZA .....	79

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 maggio 2010*).

Invita quindi i rappresentanti del Governo, ciascuno con riferimento alle proposte emendative di competenza, nonché il relatore ad esprimere i pareri.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO preliminarmente esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200 e 5.200 del relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 1.80; Ferranti 1.75, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole « dell'imputato di reato connesso »; Ferranti 1.71 e Garavini 1.61. Sull'emendamento Contento 1.6 si rimette alla Commissione. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Contento 1.7

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 1.63, a condizione che lo stesso sia riformulato come emendamento soppressivo dell'articolo 1, comma 3, lettera e).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 1.1, 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita al ritiro dell'emendamento Vietti 2.13, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.1, a condizione che sia riformulato aggiungendo la parola « anche » dopo la parole « sulla base ». Invita al ritiro dell'emendamento Ferranti 2.90, dichiarando che il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 2.31. Invita al ritiro degli emendamenti Garavini 2.32 e Di Pietro 2.10, con l'impegno ad una ulteriore valutazione in vista dell'esame in Assemblea. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.2, Di Pietro 2.11 e Contento 2.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4 Contento, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere un regolamento interministeriale adottato dai dicasteri interessati. Invita al ritiro degli identici emendamenti Vitali 2.20 e Ferranti 2.40, dichiarando che il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. A tale proposito sottolinea l'inopportunità di stabilire per legge l'elencazione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, ritenendo invece opportuno prevedere tale elencazione in una fonte secondaria che rende più facile l'aggiornamento dell'elencazione stessa. Nell'ordine del giorno si potrà invitare il Governo ad inserire nell'elencazione delle predette attività quelle previste espressamente dagli emendamenti 2.20 e 2.40.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.5 e 2.6, a condizione che siano entrambi riformulati nel senso di prevedere che l'ente locale sciolto abbia la facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita. Sull'emendamento Vietti 2.15 si rimette alla Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.8. Invita al ritiro dell'emendamento Contento 2.9, ritenendo comunque che in occasione dell'esame in Assemblea si dovrà modifi-

care il testo del provvedimento tenendo conto delle esigenze sottese all'emendamento in questione prevedendo peraltro che la soluzione del conto dedicato non sia stabilita in via esclusiva.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.30, ove riformulato nel senso di prevedere che dopo le parole « delle imprese » siano inserite le seguenti: « nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei » e, al secondo periodo, dopo le parole « delle imprese » siano inserite le seguenti: « nonché la gestione dei finanziamenti di cui sopra ». Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.4, Garavini 3.5, sugli articoli aggiuntivi Vitali 3.01 e Ferranti 3.010, sostanzialmente identici, nonché sugli emendamenti Ferranti 4.5, Garavini 4.7 e Ferranti 4.6. Invita al ritiro degli emendamenti Vietti 4.1 e 4.2, Garavini 4.8, Vietti 4.3 e 4.4, Garavini 4.9 e 4.10, dichiarando l'impegno del Governo, che ne condivide gli obiettivi, ad una ulteriore valutazione in vista dell'esame in Assemblea. Invita al ritiro degli emendamenti Di Pietro 5.1, Garavini 5.2, Di Pietro 6.2, Contento 6.1, nonché degli articoli aggiuntivi Di Pietro 6.01 e Garavini 6.02.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita al ritiro degli identici emendamenti Contento 7.3, Di Pietro 7.1 e 7.200 del Relatore, ritenendo che l'aumento di pena ivi previsto non sia conforme al quadro generale delle pene previste dal codice e dalle leggi speciali. Invita al ritiro dell'emendamento Contento 7.2, ritenendo preferibile la formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.01, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato prevedendo che la nuova fattispecie si applichi « salvo che il fatto costituisca più grave reato » e sopprimendo il comma 2.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, anche a nome del collega Caliendo, invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative non precedentemente menzionate, con particolare riferimento a quelle relative all'articolo 12, che riguardano prevalentemente temi che costituiscono l'og-

getto di un disegno di legge all'esame del Senato.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, ritira tutti i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi per i quali il Governo ha espresso un parere contrario sia pure attraverso l'invito al ritiro, fatta eccezione per l'emendamento 7.200. Esprime per il resto parere conforme a quello del Governo, fatta eccezione per gli identici emendamenti Vitali 2.20 e Ferranti 2.40, sui quali esprime parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia che ritirerà tutte le proprie proposte emendative, come richiesto dal Governo, fatta eccezione per l'emendamento 7.3. Accoglierà, inoltre, tutte le proposte di riformulazione del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito democratico interverrà per illustrare solo le proposte emendative ritenute più importanti, contribuendo in tal modo allo svolgimento dei lavori della Commissione in un clima collaborativo che auspica possa condurre ad un testo ampiamente condiviso.

Laura GARAVINI (PD) condivide le dichiarazioni dell'onorevole Ferranti.

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che sia importante rendere più precisa e dettagliata la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che appare estremamente generica in considerazione del riferimento a concetti quali la ricognizione, l'armonizzazione e il coordinamento, i cui confini appaiono piuttosto sfumati ed in parte sovrapposti. L'indeterminatezza della formulazione di questa disposizione, infatti, si traduce in indeterminatezza della delega.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che i concetti di ricognizione, armonizzazione e coordinamento assumano un significato piuttosto definito nel contesto del provvedimento. Prende comunque atto dell'indicazione dell'onorevole Ci-

riello e, tenendo conto che anche il Comitato per la legislazione ha formulato dei rilievi al riguardo, si impegna ad un approfondimento della questione.

Lorenzo RIA (UdC) si riserva di accogliere gli inviti al ritiro di proposte emendative del proprio gruppo, laddove il Governo abbia assunto un impegno ad accogliere ordini del giorno di contenuto corrispondente. Non ritirerà peraltro l'emendamento Vietti 1.29.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere chiesto ai rappresentanti dei gruppi di indicare le sostituzioni, avverte che ha inizio l'esame dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.9 e 1.24 e Vietti 1.29.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i propri emendamenti 1.76 e 1.78. Ritira inoltre l'emendamento 1.108, auspicando che il Governo valuti con attenzione la prospettata esigenza di migliorare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.23 e 1.21.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i propri emendamenti 1.72 e 1.79. Ritira altresì l'emendamento 1.73, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, anche tenuto conto che lo stesso è stato formulato sulla base di rilevanti indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.80 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Ferranti 1.81, Vietti 1.30 e Ferranti 1.82.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.83, volto ad attribuire il coordinamento in materia di misure di prevenzione patrimoniale al

procuratore distrettuale antimafia, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.83.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.84 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.85, che prevede l'istituzione presso i tribunali capoluogo di distretto di sezioni specializzate per l'applicazione di misure di prevenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.85 e 1.86.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.74, sostanzialmente volto a dare attuazione al principio del giusto processo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che sia sufficiente l'applicazione delle regole già previste dal codice di procedura penale con riferimento agli atti garantiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.74, Di Pietro 1.25 e Ferranti 1.87.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 1.75 come indicato dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.75 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Ferranti 1.88.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.90, approva l'emendamento Ferranti 1.71 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Ferranti 1.91 e 1.70, Garavini 1.60, Di Pietro 1.18, 1.22 e 1.19, Ferranti 1.69 e 1.100, approva l'emendamento Garavini 1.61

(*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.26.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.5.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.102.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.93.

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.20 e Ferranti 1.68.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.103.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Conteno 1.7 (*vedi allegato*).

Ignazio MESSINA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.10, volto a predisporre strumenti di sostegno per le imprese vittime della mafia, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che siano sufficienti gli strumenti a tal fine già predisposti nel disegno di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.10, 1.15 e 1.13.

Laura GARAVINI (PD), accogliendo la proposta del Governo, riformula il proprio emendamento nel senso di renderlo soppressivo dell'articolo 1, comma 3, lettera e).

La Commissione approva l'emendamento Garavini 1.63 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Garavini 1.63 (*nuova formulazione*) non sarà posto in votazione l'emendamento Ferranti 1.106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.14 e 1.16, Ferranti 1.67 e 1.104 e Di Pietro 1.27, nonché approva l'emendamento Contento 1.1 (*vedi allegato*),

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.64.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.105.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.28.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.2.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.107, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.65, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 1.3 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Di Pietro 1.17, 1.11 e 1.12.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.66, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea quindi come alcuni aspetti della disciplina relativa all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata siano rimasti sostanzialmente incompiuti, auspicando che il Governo valuti l'opportunità di inserire le necessarie integrazioni nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si impegna ad una ulteriore valutazione

dei profili della disciplina cui l'onorevole Ferranti ha fatto riferimento, in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.4.

Lorenzo RIA (UdC) ritira gli emendamenti 1.31 e 2.13, dei quali è cofirmatario.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso indicato dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 2.90, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno dal corrispondente contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 2.31 (*vedi allegato*).

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.32, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Garavini 2.33.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento Di Pietro 2.10, del quale è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Contento 2.2 e Di Pietro 2.11 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento Vietti 2.14, del quale è cofirmatario.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento 2.12 Di Pietro, del quale è cofirmatario, e sottoscrive l'emendamento Contento 2.3.



La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 2.3 e 2.200 del relatore (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il proprio emendamento 2.4, accogliendo la proposta del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) sottoscrive l'emendamento Ferranti 2.40.

Angela NAPOLI (PdL) sottoscrive l'emendamento Vitali 2.20.

Donatella FERRANTI (PD) e Angela NAPOLI (PdL), alla luce del parere espresso dal rappresentante del Governo, ritirano gli emendamenti 2.20 e 2.40, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.5. Riformula quindi i propri emendamenti 2.6 e 2.7 secondo quanto indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Contento 2.6 (*nuova formulazione*) e 2.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 2.15, in ordine al quale il Governo si è rimesso alla Commissione. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa sia volta prevedere l'introduzione di sanzioni eccessivamente severe in conseguenza dell'omissione della comunicazione alla prefettura delle modifiche dell'assetto dell'impresa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur condividendo il principio alla base dell'emendamento 2.15, ritiene che lo stesso preveda sanzioni sproporzionate.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, in considerazione della gravità della violazione, sarebbe sufficiente prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie consistenti.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Vietti 2.15.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento Vietti 2.15, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ribadisce la propria contrarietà alla previsione che obbliga anche le piccole imprese ad aprire un conto bancario dedicato, per ciascun appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che invece la previsione generalizzata dell'obbligo di aprire conti correnti bancari dedicati sia di estrema utilità.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide la previsione generalizzata dell'obbligo di aprire conti bancari dedicati, ritenendo che sia un aspetto qualificante del provvedimento, purché però si tratti di conti bancari esclusivi per ciascuna opera appaltata.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide le perplessità dell'onorevole Contento e sottolinea come appaia sufficiente, anche all'interno di un unico conto bancario, tracciare i flussi finanziari riferiti a ciascuna opera appaltata semplicemente attribuendo a ciascuna di esse un diverso codice identificativo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.8 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 2.16, del quale è cofirmatario.

Ignazio MESSINA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.03, volto a meglio precisare la fattispecie di associazione di stampo mafioso, inserendo nell'articolo 416-*bis* una clausola di chiusura. Raccomanda altresì l'approvazione degli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.01 diretti a meglio riscrivere le fattispecie dei delitti di scambio elettorale politico e mafioso e di riciclaggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 2.02 e 2.01.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 3.30.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 3.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Ferranti 3.5, approva l'emendamento Ferranti 3.4.

Lorenzo RIA (UdC) ritira il suo emendamento 3.3.

Manlio CONTENTO (Pdl) ritira i suoi emendamenti 3.1 e 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 3.010 nella parte relativa all'identificazione degli addetti nei cantieri, inserendovi un secondo periodo dello stesso tenore dell'articolo aggiuntivo 3.01 Vitali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Vitali 3.01 e Ferranti 3.010 (*vedi allegato*) e l'emendamento Ferranti 4.5 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Garavini 4.7 ed approva l'emendamento Ferranti 4.6 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira i suoi emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 al fine di consentire una ulteriore riflessione sulle questioni tecnico-giuridiche da risolvere

per configurare un apparato sanzionatorio adeguato e coerente.

Laura GARAVINI (PD) ritira i suoi emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 5.2, auspicando che le questioni oggetto di tali emendamenti saranno affrontate in maniera adeguata in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavini 4.12 e Di Pietro 5.1 ed approva l'emendamento del relatore 5.200 (*vedi allegato*).

Ignazio MESSINA (IdV) raccomando l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 6.2, volto ad accogliere una indicazione del Procuratore nazionale Antimafia.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva che, secondo quanto appena dichiarato dall'onorevole Messina, pare che vi sia una sorta di rapporto diretto tra l'onorevole Di Pietro e il Procuratore nazionale Antimafia. Osserva a tale proposito che al gruppo della Lega, al contrario di quanto è avvenuto per il gruppo del quale è il massimo esponente politico l'onorevole Di Pietro, non è pervenuta alcuna proposta di emendamento da parte del Procuratore nazionale Antimafia.

Ignazio MESSINA (IdV) replica all'onorevole Brigandì che l'emendamento riprende una delle tante indicazioni che il Procuratore nazionale Antimafia ha fornito alla Commissione giustizia in occasione della sua audizione, che peraltro sono riportate in un documento depositato dallo stesso Procuratore.. Non si tratta pertanto di alcun rapporto privilegiato tra il Procuratore nazionale Antimafia ed il gruppo di Italia dei Valori.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 6.2.

Manlio CONTENTO (Pdl) ritira il suo emendamento 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 6.05 e 6.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.02 in materia di riciclaggio, al fine di consentire un ulteriore approfondimento di natura tecnico-giuridica sulle modifica che necessariamente dovranno essere apportate alla disciplina del reato di riciclaggio, che costituisce uno degli strumenti dei quali si avvalgono maggiormente le associazioni di stampo mafioso. Auspica che in Assemblea si possa addivenire a una soluzione soddisfacente per contrastare le attività di riciclaggio poste in essere da tali associazioni.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Garavini circa l'esigenza di intervenire anche in materia di riciclaggio anche per contrastare meglio le associazioni di stampo mafioso.

Laura GARAVINI (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) sottoscrivono l'emendamento Di Pietro 7.1.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) e Angela NAPOLI (PdL) sottoscrivono l'emendamento Contento 7.3.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti 7.3, 7.1 e 7.200, rilevando come la contrarietà sia dovuta a ragioni di coerenza del sistema penale, ritenendo eccessivo un ulteriore aumento di pena rispetto a quello già effettuato dall'articolo 7 del disegno di legge in esame rispetto al reato di turbata libertà degli incanti. Sottolinea quindi che il Governo non ha una contrarietà di merito rispetto all'aumento di pena, quanto piuttosto delle perplessità di principio. Al fine di evitare qualsiasi equivoco a tal proposito, anziché chiedere il ritiro degli emendamenti dichiara di rimettersi alla Commissione in merito alla loro votazione.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), pur comprendendo le ragioni di sistema che hanno indotto il rappresentante del Governo a chiedere il ritiro degli emendamenti in esame, ritiene che in alcuni casi, come quello in esame, le ragioni strettamente giuridiche debbano lasciare il passo ad altre esigenze come quelle che emergono chiaramente quando si considera che il reato di turbata libertà degli incanti è strettamente connesso alle attività mafiose.

La Commissione approva gli identici emendamenti 7.200 del relatore, Contento 7.3 e Di Pietro 7.1.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 7.2, insistendo per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.05 con le stesse considerazioni svolte per l'articolo aggiuntivo 6.02.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo articolo aggiuntivo 7.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Contento 7.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge l'articolo aggiuntivo Di Pietro 7.08 e gli emendamenti Garavini 8.1 e Di Pietro 9.1 e 10.1.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento 10.2 del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 11.1.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 12.1 del quale è cofirmatario.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 12.2.

Laura GARAVINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.01, volto a conferire una delega al Governo in materia di incandidabilità alle elezioni nonché di decadenza dal mandato



nei confronti di coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per gravi reati, quali quelli di associazione di stampo mafioso o di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ovvero per altri gravi reati, tra i quali ricorda alcuni contro la pubblica amministrazione. Ritiene che un articolo aggiuntivo, come quello in esame, debba essere considerato come un punto qualificante per l'intera normativa che si intende approvare per contrastare le associazioni mafiose. Invita pertanto la Commissione a valutare con la dovuta attenzione tale proposta emendativa.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo Garavini 12.01 non per ragioni di merito quanto piuttosto di metodo, ricordando che presso il Senato è in discussione il disegno di legge contro la corruzione. In sostanza l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame potrebbe comportare il rischio di una duplicazione di disciplina della stessa materia da parte dei due rami del Parlamento.

Rita BERNARDINI (PD) esprime la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 12.01 che sostanzialmente si limita ad estendere alle elezioni nazionali delle cause di incandidabilità già prevista per le elezioni amministrative. Ritiene che tale articolo aggiuntivo unisca una serie eterogenea di reati prevedendo delle conseguenze in materia di rappresentanza politica di estrema gravità.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame tratti di questioni estremamente rilevanti che debbano essere affrontate con la dovuta attenzione dal Parlamento, cosa che non sarebbe possibile qualora la Commissione si limitasse ad approvare, senza alcun effettivo approfondimento, l'articolo aggiuntivo Garavini 12.01.

Angela NAPOLI (PdL) preannuncia il proprio voto a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01.

Donatella FERRANTI (PD) raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.01, ritenendo che non possa essere accettata la questione di metodo prospettata dall'onorevole Contento. Ribadisce come sia una questione estremamente rilevante quella della incandidabilità ovvero della decadenza dal mandato di coloro che abbiano riportato condanne per reati strettamente connessi alla criminalità di stampo mafioso, come prevede anche l'articolo aggiuntivo Bersani 12.02, che comunque, quale cofirmataria, ritira per meglio concentrare l'attenzione della Commissione proprio sull'articolo aggiuntivo 12.01.

Lorenzo RIA (UdC) esprime il proprio voto a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 12.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.03, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime delle perplessità sugli articoli aggiuntivi ancora da votare, rilevando come questi, riguardando i delitti ambientali, non sembrino rientrare nell'ambito della materia oggetto del disegno di legge in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che la considerazione dell'onorevole Contento sarebbe fondata qualora oggetto di esame fosse un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in quanto in tal caso i criteri di ammissibilità sono ben più rigorosi di quelli che regolano l'ammissibilità di emendamenti relativi a progetti di legge ordinari. Nel caso in esame la materia ambientale ed, in particolare, quella dell'eco-mafia è oggetto di un intervento nell'articolo 8 del disegno di legge laddove l'articolo 8, comma 1, modificando l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei

procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di Pubblico Ministero sono attribuite all'ufficio dello stesso presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Oltre a ciò vi sono anche delle considerazioni di carattere generale in merito della strumentalità dei reati ambientali in merito alle attività delle associazioni di stampo mafioso che hanno indotto la presidenza a considerare ammissibili gli articoli aggiuntivi in questione.

Laura GARAVINI (PD) ritira tutti i propri articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12, salvo l'articolo aggiuntivo 12.04 del quale ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 12.04.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.**

**Atto n. 212.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, osserva come con l'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, il Governo sia stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Rileva quindi come il Governo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14, n. 2), del testo unico sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) richiamato dalla legge di delega, il Governo abbia affidato il compito di elaborare uno « schema di codice » al Consiglio di Stato, presso il quale è stata istituita una Commissione speciale con la partecipazione, espressamente prevista dalla stessa legge delega, oltre che ovviamente di consiglieri di Stato, di magistrati dei TAR, di esponenti della Corte di Cassazione, dell'Avvocatura dello Stato, dell'Accademia e del Foro.

Lo schema di codice, prima che fosse licenziato, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, delle associazioni dei magistrati amministrativi, delle associazioni professionali degli avvocati, nonché delle associazioni dei professori di diritto amministrativo e degli studiosi del processo amministrativo, che hanno formulato osservazioni e rilievi, tenuti in debito conto dalla Commissione.

In merito alle ragioni e agli obiettivi del provvedimento, ricorda come, diversamente dal processo civile e da quello penale, il processo amministrativo non abbia un « codice », la sua disciplina rinvenendosi in modo frammentato in alcune leggi fondamentali: legge n. 2248 del 1865, all. E di abolizione del contenzioso amministrativo; testo unico delle leggi sul processo davanti al Consiglio di Stato del 1924; regolamento di procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del medesimo organo giurisdizionale, risalente al 1907; legge n. 205 del 2000. Leggi la cui lettura

va coordinata con previsioni contenute in leggi generali (si pensi alle leggi di riscrittura della legge n. 241 del 1990 e alle relative implicazioni processuali, al codice di procedura civile con tutti i dubbi che l'esatta delimitazione del suo ambito di concreta invocabilità innesca) e di settore (quelle che prevedono ipotesi di giurisdizione esclusiva, quella sui contratti pubblici, quelle che incidono sui termini di impugnazione o sulla competenza). Alla pluralità delle fonti si accompagna, e spesso ne è conseguenza, una situazione di incertezza interpretativa ormai estesa ad innumerevoli profili. Emerge dunque l'esigenza di una riscrittura organica della disciplina vigente, improntata ai principi di pienezza e satisfattività delle tecniche di tutela, di concentrazione processuale e immediatezza e rapidità della tutela conseguibile nel sistema di giustizia amministrativa.

L'attuazione di questi principi ha costituito la stella polare dell'impegno profuso dalla Commissione speciale che ha licenziato lo schema di codice l'8 febbraio 2010.

Segnala quindi le principali novità.

Vengono ampliate le azioni proponibili nel processo amministrativo, con la positivizzazione dell'azione di accertamento (per vero già dal 2009 ammessa in via pretoria) e di quella di adempimento.

Viene data soluzione all'annoso problema dei rapporti tra azione di annullamento dell'atto causativo del danno e l'azione risarcitoria (questione su cui da anni si registra un contrasto interpretativo tra Sezioni unite di Cassazione che ammettono l'esperibilità dell'azione risarcitoria non preceduta dal ricordo per l'annullamento dell'atto e la giurisprudenza amministrativa, ferma invece sulla tesi della cosiddetta pregiudizialità): soluzione consistita nel riconoscimento dell'esperibilità dell'azione risarcitoria autonoma, assoggettata tuttavia ad apposita e puntuale regolamentazione (termine decadenziale di 180 giorni; estensione della disciplina di cui all'articolo 1227 codice civile);

Segnala altresì il riordino delle norme in tema di riparto di giurisdizione, ispirato

al principio di concentrazione processuale; il riordino della disciplina della tutela cautelare, con generalizzazione della tutela *ante causam*; il riordino del sistema delle impugnazioni, ispirato all'esigenza di concentrazione delle impugnazioni; la revisione e razionalizzazione dei riti speciali.

Rileva quindi come sullo schema di codice licenziato dalla Commissione speciale siano stati apportati taluni interventi dal Consiglio dei Ministri.

Restando immutata una grandissima parte del testo, il Governo è in specie intervenuto sul novero delle azioni esperibili, sulla questione della pregiudiziale, sulla *traslatio*, su quella della competenza territoriale, sui rapporti (in materia di prova) tra consulenza tecnica e verifica e sul procedimento elettorale.

Segnala, pertanto, tra le principali modifiche introdotte dal Governo: l'eliminazione delle azioni di accertamento e di adempimento; l'autonoma esperibilità della tutela risarcitoria per la lesione delle posizioni di interesse legittimo (con un termine di decadenza della relativa azione di 120 giorni e non più di 180) e applicazione di principi analoghi a quelli espressi dall'articolo 1227 del codice civile, per quanto riguarda i danni che avrebbero potuto essere evitati mediante il tempestivo esperimento dell'azione di annullamento; la necessità, qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, di notificare il ricorso anche agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In mancanza il giudice ordina l'estensione del contraddittorio; l'introduzione della rilevanza d'ufficio, nella fase cautelare, dell'incompetenza del giudice adito; la preferenza, tra gli ausiliari del giudice cui affidare attività istruttoria, del verificatore ed il ricorso al consulente solo « se indispensabile ».

Segnala, inoltre, l'eliminazione della disciplina relativa al contenzioso elettorale politico, con la conseguenza che in parte qua resta la giurisdizione domestica. È stato introdotto *ex novo*, in ossequio alla legge delega, il rito avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, ma

limitatamente all'esclusione delle liste e dei candidati e con legittimazione attiva limitata ai soli delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, con esclusivo riferimento alle elezioni di regioni, province e comuni. In tutti gli altri casi ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le predette elezioni e per quelle al Parlamento europeo è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Ulteriori modifiche introdotte dal Governo sono: l'eliminazione, tra le ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, di quella relativa al contenzioso avverso le ordinanze contingibili ed urgenti; l'introduzione, tra le ipotesi di incompetenza inderogabile del Tar del Lazio (sede di Roma), di quella relativa allo scioglimento dei consigli comunali nei casi previsti dagli articoli 142 e 143 (e non anche 141) del testo unico del 18 agosto 2000 n. 267; l'eliminazione delle sezioni stralcio, che erano state introdotte dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato per eliminare l'arretrato pendente presso i Tribunali amministrativi regionali.

Si riserva quindi di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, richiama l'attenzione della Commissione sulla estrema delicatezza del provvedimento in esame, anche con riferimento ai tempi a disposizione. Il termine per l'espressione del parere è, infatti, il 18 giugno prossimo, ma è necessario che l'esame si concluda prima di tale data se

si vuole che il Governo abbia il tempo di accogliere eventuali rilievi della Commissione.

Sottolinea come, per questi motivi, anche le eventuali audizioni dovranno essere limitate ad un ristretto numero di soggetti e contenute in un arco temporale molto limitato. Sulle audizioni, in ogni caso, si deciderà nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato martedì 25 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.*

*C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.*

*Riconoscimento figli naturali.*

*C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.*

*Atto n. 198.*

ALLEGATO

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo  
in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo e C. 529 Vitali).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1),  
inserire il seguente:*

1-bis) che sia adeguata la disciplina dell'articolo 23-bis, della legge n. 646 del 1982.

**1. 80.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2),  
aggiungere il seguente:*

2.1) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.

**1. 75 (Nuova formulazione).** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) al punto n. 3.3),  
sopprimere le parole:* ovvero quando permanga grave o comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati.

**1. 71.** Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 2)  
con il seguente:*

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano.

**1. 61.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera c), numero 4,  
sostituire le parole da:* solo fino a medesimi *con le seguenti:* anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico.

**1. 7.** Contento.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

**1. 63 (nuova riformulazione).** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera g), n. 2), dopo le  
parole:* a quando *inserire le seguenti:* entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non superiore a novanta giorni.

**1. 1.** Contento.



*Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: in via residuale, sul 70 per cento del con la seguente: sul.*

**1. 3.** Contento.

*Al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.*

**1. 4.** Contento.

**ART. 2.**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: anche sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera d).*

**2. 1 (Nuova formulazione).** Contento.

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il Procuratore Nazionale Antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima.*

**2. 31.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: una inserire la seguente: unica.*

**2. 2.** Contento.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della documentazione antimafia aggiungere le seguenti: con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e delle informative antimafia negative.*

**2. 11.** Di Pietro, Messina.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione.*

**2. 3.** Contento, Messina.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.*

**2. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: individuazione inserire le seguenti: attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.*

**2. 4 (Nuova formulazione).** Contento.

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) facoltà, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.*

**2. 6 (Nuova formulazione).** Contento.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*e-bis*) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

**2. 7** (Nuova formulazione). Contento.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

**2. 8.** Contento.

#### ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle imprese inserire le seguenti: nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei e, al secondo periodo, dopo le parole: e alle forniture pubblici inserire le seguenti: nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo.

**3. 30** (Nuova formulazione). Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le seguenti: banche o Poste SpA.

**3. 4.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

#### ART. 3-bis.

(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei Cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

#### ART. 3-ter.

(Identificazione addetti nei cantieri).

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committeente.

\* **3. 01.** Vitali, Angela Napoli, D'Ippolito Vitale, Brigandì.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

#### ART. 3-bis.

(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

## ART. 3-ter.

*(Identificazione addetti nei cantieri).*

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera u) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committente.

\* **3. 010.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Ria, Messina.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole:* Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

**4. 5.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *con le seguenti:* di banche e Poste SpA.

**4. 6.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole:* di illeciti *inserire le seguenti:* valutari e societari e comunque.

**5. 200.** Il Relatore.

## ART. 7.

*Al comma 1, sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* cinque.

\* **7. 200.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* cinque.

\* **7. 3.** Contento.

*Al comma 1, sostituire la parola:* quattro *con la seguente:* cinque.

\* **7. 1.** Di Pietro, Messina.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

## ART. 7-bis.

*Dopo l'articolo 353 del codice penale, è aggiunto il seguente:*

« ART. 353-bis. — *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032 ».

**7. 01** *(Nuova formulazione).* Contento.